

Bertolino. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non ritiene conveniente e giusto estendere il diritto di dare gli esami in sessione straordinaria, ora concesso soltanto ai licenziandi, anche per gli esami di promozione agli studenti di classi inferiori delle scuole medie che si trovano quali ex-militari nelle stesse condizioni dei licenziandi ».

RISPOSTA. — « Per sistemare la condizione degli studenti militari o già militari, furono indette con il Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, tre sessioni straordinarie di esami; la prima nel settembre 1919, che poteva valere per gli esami di licenza o di ammissione per le varie classi dei licei ed istituti tecnici (di sola licenza per le scuole normali, nelle quali non si danno esami di ammissione); le altre due, da bandirsi entro il 1920, unicamente per esami di licenza.

« Si intendeva così di dar modo agli studenti congedati o di conseguire la licenza, o di mettersi in grado di frequentare regolarmente la scuola.

« Non può quindi estendersi alla imminente sessione di marzo la disposizione che, per esplicita dichiarazione contenuta nel predetto decreto, valeva solo per quella di settembre. Per far ciò occorrerebbe oramai una legge, non potendo modificarsi altrimenti il Regio decreto 17 agosto, che fu emesso in virtù dei pieni poteri. Nè, d'altra parte, la modificazione sarebbe opportuna, perchè ad anno scolastico così inoltrato (siamo ad oltre la metà del secondo trimestre), non è possibile concedere esami di ammissione, non potendosi, per evidenti ragioni di indole didattica, iscrivere alunni così tardivamente.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CELLI** ».

Bertolino. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se in virtù del decreto 17 agosto 1919, e precedenti non possano essere ammessi a dare gli esami nell'imminente sessione straordinaria di marzo i licenziandi smobilitati che siano iscritti e frequentino il corso regolare di studi; e se quindi non sia contrario alla disposizione del decreto la non ammissione a tali esami disposta dall'Ufficio del Provveditorato di Cuneo ».

RISPOSTA. — « Secondo le disposizioni del decreto Reale 17 agosto 1919, non potevano infatti presentarsi alla sessione stra-

ordinaria degli esami di marzo gli studenti che avessero superato nella sessione di settembre esami di ammissione o di promozione e che quindi si fossero iscritti in una classe. Ma, con telegramma circolare del 15 corrente, tale disposizione è stata modificata e quindi gli studenti che si trovano in questa condizione possono essere ammessi, giusta il desiderio espresso dall'onorevole interrogante, agli esami di licenza della sessione straordinaria di marzo.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CELLI** ».

Bertolino. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritiene, per imponenti ragioni di pietà, di doverosa riconoscenza e di equità, di assegnare, senza indugio, una indennità di degenza ai poveri mutilati ed invalidi di guerra, ed in particolare ai grandi mutilati, cui venne pur tolta la indennità di guerra, e che vivono negli ospedali militari, nella impossibilità di poter soddisfare piccole quotidiane necessità, condannati forse a vivere così fino alla fine dei loro giorni, nelle corsie degli ospedali senza un conforto ed un aiuto, senza poter godere la pensione privilegiata di guerra cui avrebbero diritto ».

RISPOSTA. — « Con Regio decreto 25 gennaio ultimo scorso, stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e che verrà inserito nella prossima dispensa del *Giornale Militare*, è stata concessa ai mutilati e invalidi degenti negli ospedali militari, che prima godevano del soprassoldo di guerra, una indennità d'ospedale commisurata al predetto soprassoldo e con decorrenza dal 1° dicembre 1919.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **FINOCCHIARO-APRILE ANDREA** ».

Bertolino. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, in applicazione del decreto che istituisce esami di sessione straordinaria in marzo, vi sia ostacolo a che l'esaminando che abbia già dati esami per alcune materie in diversa sede, possa completarli per le altre materie nella sessione straordinaria nella sede dove egli ha la residenza militare ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che l'ostacolo di cui egli si preoccupa non esiste. Infatti l'articolo 4 del decreto Reale 17 agosto 1919, dice: